



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1590 della Commissione, del 20 settembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine 1

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2017/1591 del Consiglio, del 14 settembre 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria** 4
- ★ **Decisione (UE) 2017/1592 della Commissione, del 15 maggio 2017, relativa alla misura SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) alla quale il Portogallo ha dato esecuzione per l'estensione dell'uso di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica [notificata con il numero C(2017) 3110] ⁽¹⁾** 5
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 6458] ⁽¹⁾** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1590 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 (in kg)
09.4038	17 007 500
09.4170	2 461 000
09.4204	2 312 000

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1591 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾ relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Markus LINHART,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Hannes WENINGER, *Gemeinderat (Gießhübl) und Abgeordneter zum Nationalrat*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANVELT

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2017/1592 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2017****relativa alla misura SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) alla quale il Portogallo ha dato esecuzione per l'estensione dell'uso di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica***[notificata con il numero C(2017) 3110]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 18 settembre 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da privati relativa a presunti aiuti di Stato illegali concessi dal Portogallo a EDP — Energias de Portugal, S.A ⁽¹⁾. («EDP») concernente da un lato costi non recuperabili in Portogallo, dall'altro la proroga dell'utilizzo di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica.
- (2) Il 30 ottobre 2012, la Commissione ha trasmesso la denuncia al Portogallo accompagnandola con una richiesta di informazioni supplementari, che il Portogallo ha fornito con lettera dell'8 gennaio 2013. Il 25 gennaio 2013 si è tenuta una riunione con le autorità portoghesi. Il 7 marzo 2013 il Portogallo ha fornito ulteriori informazioni.
- (3) Con lettera del 18 settembre 2013, la Commissione europea ha informato il Portogallo della propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale, seguendo la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato unicamente in relazione alla proroga dell'utilizzo delle risorse idriche per la produzione di energia idroelettrica.
- (4) Il 21 ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto commenti dal Portogallo e una rettifica è stata conseguentemente adottata il 29 gennaio 2014.
- (5) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale («decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ il 16 aprile 2014.
- (6) Nel maggio 2014, la Commissione ha ricevuto osservazioni da terzi.
- (7) Il 3 luglio 2014 il Portogallo ha trasmesso la sua risposta a dette osservazioni.
- (8) Con lettera del 15 aprile 2016 la Commissione ha chiesto un complemento di informazione, che il Portogallo ha trasmesso il 19 agosto 2016.
- (9) La presente decisione chiude il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Non affronta la questione della conformità della misura con altre disposizioni del diritto dell'UE, quali le norme dell'UE in materia di appalti pubblici e le norme antitrust basate sugli articoli 106 e 102 TFUE.

⁽¹⁾ In precedenza, fino al 2004, «Electricidade de Portugal».

⁽²⁾ Aiuto di Stato SA.35429 (2013/C) (ex 2012/CP) — Estensione dell'uso delle risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 117 del 16.4.2014, pag. 113).

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Il mercato dell'energia in Portogallo

- (10) Prima della liberalizzazione del mercato portoghese dell'energia elettrica, avvenuta nel 2007, l'elettricità prodotta in Portogallo non veniva venduta direttamente sul mercato ma veniva acquistata dal gestore pubblico della rete elettrica, Rede Elétrica Nacional, SA («REN»), in virtù di contratti di acquisto di energia («CAE») a lungo termine. I CAE prevedevano l'obbligo per REN di acquistare una quantità garantita di elettricità da produttori autorizzati, a un prezzo garantito che copriva componenti di costo identificate in modo preciso e per un periodo di tempo garantito, ossia fino al 2027.

2.2. La decisione relativa ai costi non recuperabili

- (11) In seguito all'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il Portogallo ha deciso di procedere alla risoluzione anticipata dei CAE e di sostituirli con il pagamento di una compensazione relativa ai costi non recuperabili (meccanismo dei costi di mantenimento dell'equilibrio contrattuale, «CMEC»). Il decreto legge n. 240/2004, del 27 dicembre 2004, stabilisce i parametri e la metodologia per il calcolo dei CMEC.
- (12) Il Portogallo ha notificato la misura relativa alla compensazione dei costi non recuperabili il 1° aprile 2004, sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla metodologia di analisi degli aiuti di Stato in materia di costi non recuperabili ⁽²⁾. Detti costi non recuperabili dovevano essere pagati per la risoluzione anticipata dei CAE tra EDP e REN per 34 centrali elettriche, di cui 27 erano centrali idroelettriche, in considerazione dell'onere atteso degli investimenti passati in un mercato liberalizzato. La decisione relativa ai costi non recuperabili si riferisce anche a Tejo Energia e a Turbogás. Il Portogallo ha notificato la sua intenzione di concedere i costi non recuperabili anche a Tejo Energia e a Turbogás. I piani prevedevano che la misura fosse finanziata attraverso i ricavi derivanti da un tributo applicato ai consumatori finali di elettricità in base alla potenza contrattualmente impegnata.
- (13) La Commissione ha approvato la misura nel 2004 per coprire le perdite potenziali registrate da tre imprese tra cui l'operatore storico ⁽³⁾ nella decisione relativa all'aiuto di Stato N161/2004 — Costi «incagliati» in Portogallo ⁽⁴⁾.
- (14) Come indicato in detta decisione della Commissione, la compensazione dei CMEC corrisposta a EDP ogni anno a partire dal luglio 2007 è composta da due elementi: una componente fissa, costituita da una quota dell'importo annuo massimo calcolato ex ante, e una componente di aggiustamento che tiene conto del valore reale della differenza tra i ricavi effettivi e i costi delle centrali interessate, calcolati al livello del gruppo di società consolidato, che in questo caso è EDP. Un aggiustamento finale dell'importo dei CMEC sarà calcolato all'inizio del 2018, undicesimo anno successivo alla risoluzione anticipata dei CAE, sulla base delle entrate previste fino alla fine del 2027, anno in cui termina l'attuazione del meccanismo CMEC, in conformità con la decisione della Commissione.

2.3. Proroga del periodo di concessione

- (15) L'accordo relativo alla risoluzione dei CAE di EDP per le centrali idroelettriche è stato stipulato nel febbraio 2005, dopo l'adozione del decreto legge n. 240/2004. Tale accordo contiene una clausola con effetto sospensivo sulla risoluzione concordata. La clausola in questione condiziona la risoluzione dei CAE al diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche per un periodo non inferiore alla vita utile degli impianti e delle opere di ingegneria civile. Il diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche doveva essere concesso in ogni caso al produttore di energia, ossia EDP, per il medesimo periodo.
- (16) A norma della legge portoghese sull'acqua n. 58/2005, del 29 dicembre 2005, e del decreto legge n. 226-A/2007, del 31 maggio 2007, relativo al regime di utilizzazione delle risorse idriche, l'uso delle risorse idriche

⁽¹⁾ Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37).

⁽²⁾ Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri con lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

⁽³⁾ EDP, Tejo Energia e Turbogás.

⁽⁴⁾ Decisione C(2004)3468 della Commissione, del 22 settembre 2004, concernente l'aiuto di Stato N 161/2004, Costi «incagliati» in Portogallo (GU C 250 dell'8.10.2005, pag. 9).

pubbliche per la produzione di energia è soggetto a una concessione. La scelta del concessionario deve essere effettuata ricorrendo a una delle procedure specifiche stabilite per legge. Ai sensi del decreto legge n. 240/2004 e del decreto legge n. 226-A/2007, al termine della concessione gli attivi relativi all'attività oggetto di concessione tornano gratuitamente allo Stato. Se, tuttavia, l'entità titolare della concessione ha effettuato investimenti autorizzati dall'amministrazione concedente che non sono stati e non potevano essere ammortizzati, lo Stato può o rimborsare il valore residuo o prorogare il termine della concessione per il periodo di tempo necessario a consentire il recupero degli investimenti, ma in ogni caso non superiore a 75 anni ⁽¹⁾.

2.4. Valore della proroga delle concessioni idroelettriche

- (17) Il Portogallo ha effettuato tre studi che descrivono il calcolo del possibile valore economico risultante dalla proroga nel 2007. I risultati principali degli studi sono riportati di seguito.
- a) REN stima il valore della proroga della concessione in 1 672 milioni di EUR, sulla base di un tasso di attualizzazione unico del 6,6 % corrispondente al valore comunicato da EDP relativamente al costo medio ponderato del capitale («WACC»).
 - b) Caixa Banco de Investimento stima un valore tra 650 milioni di EUR e 750 milioni di EUR basato sull'uso di due tassi di attualizzazione: il valore residuo dei CAE è attualizzato al tasso del 4,57 %, ottenuto maggiorando di 50 punti base il rendimento dei titoli di Stato quindicennali, pari al 4,05 %, mentre i flussi di cassa disponibili sono attualizzati con un WACC del 7,72 %, basato su un modello di valutazione delle attività finanziarie alimentato con dati ricavati indirettamente da stime dei costi di capitale e di rischio di imprese europee simili di servizi di pubblica utilità.
 - c) Credit Suisse First Boston («CSFB») stima un valore di 704 milioni di EUR, basato su un prezzo ipotizzato dell'elettricità di 50 EUR/MWh, e utilizza un tasso di attualizzazione del 7,89 % per il WACC e del 4,55 % per il valore residuo. Come nel caso di Caixa Banco de Investimento, il tasso relativo al WACC si basa su un modello di valutazione delle attività finanziarie alimentato con dati indirettamente ricavati da stime dei costi di capitale e di rischio di imprese europee simili di servizi di pubblica utilità.
- (18) Il decreto legge n. 226-A/2007 ha fornito una base giuridica alle clausole sospensive dei CAE prorogando la durata dei diritti di utilizzo delle risorse idriche pubbliche detenuti dalle centrali idroelettriche esercite da EDP i cui CAE erano stati risolti dal decreto legge n. 240/2004.
- (19) Ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 6, del decreto legge n. 226-A/2007, la trasmissione dei diritti a favore dei produttori di elettricità (di fatto EDP) era soggetta alla corresponsione di un importo che rifletteva un equilibrio economico-finanziario. Come definito nell'articolo 92, paragrafo 1, del decreto legge n. 226-A/2007, tale importo corrisponde, per ogni centrale elettrica, alla differenza tra il valore di mercato del suo esercizio fino al termine del periodo prorogato, espresso in termini di flussi di cassa, e il valore residuo dell'investimento, come stabilito nel CAE e attualizzato con i tassi di attualizzazione appropriati per ognuna di queste due componenti del prezzo. Questa disposizione permetteva di non trattare la transazione come un unico investimento in termini finanziari, dato che si utilizzano tassi di interesse diversi per attualizzare:
- a) il valore residuo (da pagare a EDP);
 - b) i flussi di cassa disponibili per EDP derivanti dalle vendite successive di elettricità prodotta da queste centrali idroelettriche (da pagare al Portogallo da parte di EDP e, in ultima analisi, dei consumatori).
- (20) Conformemente alle disposizioni del decreto legge n. 226-A/2007, EDP ha versato allo Stato portoghese 759 milioni di EUR al fine di assicurare l'equilibrio economico e finanziario della proroga di tutte le 27 concessioni relative alle centrali idroelettriche. Tale importo comprende 55 milioni di EUR corrispondenti alla tassa sulle risorse idriche. Ne risulta che l'ammontare netto del corrispettivo versato da EDP è stato di 704 milioni di EUR.

2.5. La denuncia

- (21) La denuncia pervenuta nel settembre 2012 indicava che il Portogallo avrebbe concesso a EDP aiuti di Stato illegali, incompatibili con il mercato interno, risultanti da due misure distinte:
- a) la compensazione a favore di EDP per i costi non recuperabili anteriori alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità, che la Commissione ha approvato nella sua decisione concernente l'aiuto di Stato N 161/2004 —

⁽¹⁾ Le autorità portoghesi hanno spiegato che il principio secondo il quale gli investimenti non ammortizzati sono oggetto di compensazione quando gli attivi in questione tornano allo Stato al termine della concessione era già previsto dalla legislazione portoghese prima della liberalizzazione del settore.

Costi «incagliati» in Portogallo (di cui al considerando 12 ⁽¹⁾): il denunciante sostiene che, essendosi le circostanze modificate successivamente all'adozione della decisione della Commissione ed essendo detta compensazione non conforme alle condizioni stabilite nella comunicazione della Commissione relativa alla metodologia per l'analisi degli aiuti di Stato legati ai costi non recuperabili ⁽²⁾, l'aiuto approvato nel 2004 non sarebbe più compatibile con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato;

- b) il basso prezzo pagato da EDP al Portogallo nel 2007 per la proroga senza gara pubblica della durata delle concessioni per il diritto di utilizzo delle risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica, da cui risulta una perdita di ricavi per lo Stato a beneficio di EDP.

2.6. La decisione di avvio

- (22) Nella decisione di avvio, la Commissione ha confutato la parte della denuncia relativa alla compensazione dei costi non recuperabili e ha concluso che non vi erano motivi di dichiarare l'aiuto non più compatibile con il mercato interno.
- (23) La Commissione ha invece sollevato dubbi circa il possibile aiuto di Stato a EDP nell'attuazione del regime di utilizzo delle risorse idriche. Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha concluso in via preliminare che l'importo asseritamente basso versato da EDP per la proroga del diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche in forza del decreto legge n. 226-A/2007, se confermato, sembrerebbe aver conferito a EDP un vantaggio economico selettivo.
- (24) Quanto alla compatibilità, la Commissione non ha ravvisato, in quella fase, una base giuridica appropriata per la compatibilità con il mercato interno dell'eventuale aiuto di Stato a favore di EDP.

2.6.1. Assenza di gara

- (25) In primo luogo, la Commissione ha osservato che l'aggiudicazione dell'uso delle risorse idriche pubbliche in regime di concessione ai fini della prestazione di un servizio sul mercato può non comportare un vantaggio economico a favore del beneficiario se detta concessione è aggiudicata mediante una gara a procedura aperta non discriminatoria a cui partecipi un numero sufficiente di operatori interessati. Nel presente caso, tuttavia, gli accordi di risoluzione dei CAE hanno di fatto prorogato di circa 25 anni in media il diritto esclusivo di EDP di esercitare le centrali elettriche in questione senza alcuna procedura di gara: l'organizzazione di una procedura di gara è stata infatti esclusa dalle clausole sospensive dei 27 accordi di risoluzione dei CAE tra REN e EDP.
- (26) Considerando la quota significativa del mercato portoghese rappresentata dalle centrali elettriche (27 %), la posizione di EDP sul mercato portoghese della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica (55 %) e l'interesse specifico delle centrali idroelettriche in un portafoglio di produzione di elettricità, la Commissione ha ritenuto che dette clausole sospensive potessero aver causato un'esclusione duratura dal mercato di potenziali concorrenti che avrebbero potuto partecipare a una gara a procedura aperta. Di conseguenza, potrebbe essersi determinato un vantaggio economico indebito a favore di EDP nel caso in cui dalla gara avesse potuto emergere un prezzo più elevato del prezzo pagato da EDP, al netto del valore residuo dovuto a tale impresa.

2.6.2. Studi economici di supporto utilizzati per stimare il prezzo della transazione

- (27) In secondo luogo, nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che una seconda miglior soluzione in assenza di una gara avrebbe potuto essere una negoziazione in condizioni normali di concorrenza tra le autorità portoghesi e EDP. Agendo come operatore di mercato, il Portogallo avrebbe mirato a ottenere un rendimento elevato sui beni pubblici assegnati in concessione. Con questo approccio, la negoziazione con EDP avrebbe avuto come base la più favorevole per il Portogallo delle valutazioni eseguite nel 2007 ⁽³⁾, ossia la valutazione proposta da REN.
- (28) Come indicato nel punto 44 della decisione di avvio, il Portogallo aveva acconsentito a un prezzo finale pari a quasi la metà del prezzo valutato da REN. Se la valutazione proposta da REN fosse la più precisa, sembra poco plausibile che lo Stato abbia agito come operatore di mercato nei negoziati con EDP.

⁽¹⁾ Decisione C(2004)3468 della Commissione, del 22 settembre 2004, concernente l'aiuto di Stato N 161/2004, Costi «incagliati» in Portogallo (GU C 250 dell'8.10.2005, pag. 9).

⁽²⁾ Adottata dalla Commissione il 26 luglio 2001 e comunicata agli Stati membri con lettera SG(2001) D/290869 del 6 agosto 2001.

⁽³⁾ Cfr. il considerando 16 della decisione di avvio.

2.6.3. Metodologia finanziaria utilizzata per determinare il prezzo di transazione

- (29) In terzo luogo, sono stati sollevati ulteriori dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per determinare il prezzo di transazione. Il metodo stabilito nel decreto legge n. 226 A/2007 ricalca l'approccio presentato da Caixa Banco da Investimento, che utilizza due tassi di attualizzazione ⁽¹⁾.
- (30) La Commissione ha espresso dubbi ipotizzando che il mancato utilizzo dello stesso tasso di attualizzazione, basato unicamente sul costo del capitale di EDP, come proposto da REN, possa determinare un vantaggio economico per EDP. La Commissione ha osservato che se il tasso utilizzato per attualizzare il valore residuo e i flussi di cassa disponibili fosse stato un tasso unico relativo al WACC basato sul costo tipico del capitale di un produttore di elettricità europeo (7,55 %), EDP avrebbe dovuto corrispondere 1 340 milioni di EUR, ossia 581 milioni di EUR in più rispetto all'importo effettivamente versato.
- (31) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha quindi considerato che tenendo conto della scelta operata dalle autorità portoghesi di prorogare le concessioni a beneficio esclusivo di EDP e non mediante una procedura di gara aperta ad altri concorrenti, avrebbe potuto essere più corretto utilizzare un tasso di sconto basato sul WACC effettivo di EDP per riflettere il suo effettivo costo del capitale. REN ha comunicato che il WACC effettivo di EDP nel 2007 era del 6,6 % e quindi potrebbe essere corretto utilizzare questo tasso anziché il 7,55 %. La Commissione ha quindi concluso che era possibile stabilire l'esistenza di un vantaggio economico che favoriva indebitamente EDP.

3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (32) Durante l'indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai denunciati e da EDP.
- (33) Secondo i denunciati, la proroga delle concessioni conferiva un aiuto di Stato a EDP e la misura costituiva una compensazione per i mancati ricavi.
- (34) Nella sua risposta del 19 maggio 2014, EDP ha invece sostenuto che la misura non costituisce un aiuto di Stato. Anzitutto, EDP afferma di non aver tratto alcun vantaggio economico dal riconoscimento, nel 2007, del diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche fino al termine della vita utile degli impianti delle 27 centrali idroelettriche con CAE, poiché il diritto è stato concesso alle normali condizioni di mercato.
- (35) Secondo EDP, l'esistenza di un vantaggio economico può essere esclusa se lo Stato agisce come un venditore privato in una transazione in condizioni normali di concorrenza nel mercato libero e cerca di ottenere il miglior prezzo per un bene.
- (36) EDP sostiene di avere diritto a ricevere il valore residuo delle centrali idroelettriche in caso di risoluzione dei CAE prima del termine della vita utile degli impianti. Di conseguenza, non era economicamente redditizio per lo Stato indire una gara pubblica nel 2007 per assegnare le nuove concessioni per le risorse idriche.
- (37) Stando a EDP, se lo Stato avesse cercato di ottenere un valore più elevato di quello risultante dagli studi indipendenti, EDP avrebbe deciso di non prorogare il diritto di utilizzo delle risorse idriche e di farsi invece corrispondere immediatamente il valore residuo delle centrali elettriche, come era suo diritto fare.
- (38) Inoltre, a parere di EDP lo studio di REN sul valore economico della proroga delle concessioni contiene supposizioni economiche e finanziarie non corrette che riducono notevolmente il valore dei diritti, il che significa che EDP non avrebbe mai accettato le conclusioni di tale studio per una «negoziata bilaterale».
- (39) EDP sostiene quindi che la fissazione unilaterale del valore della proroga delle concessioni, sulla base di una metodologia di valutazione obiettiva, è sufficiente per evitare un vantaggio economico.
- (40) In secondo luogo, EDP sostiene che la metodologia stabilita nel decreto legge n. 226-A/2007 è obiettiva e si basa su principi di calcolo economico generalmente accettati. La sua applicazione consente un calcolo della compensazione coerente, giustificabile e non arbitrario.

⁽¹⁾ Cfr considerando 16 della decisione di avvio.

- (41) Riguardo ai tassi di attualizzazione appropriati da utilizzare per i flussi finanziari di ogni centrale, sia Caixa Banco de Investimento che CSFB concludono che il tasso di attualizzazione del valore residuo delle centrali dovrebbe riflettere il rischio contrattuale inerente a tale valore. EDP fa notare che, da quando sono entrati in vigore nel 1995, tutti i CAE conferivano già a EDP il diritto di ricevere da REN il valore residuo della centrale in caso di risoluzione dei contratti prima della loro data di scadenza. Se EDP non fosse stata interessata a una proroga del suo diritto di utilizzo delle risorse idriche pubbliche, avrebbe ricevuto il valore residuo da REN alla data di scadenza di ciascun CAE.
- (42) Inoltre, EDP spiega che il valore residuo delle centrali idroelettriche che ha diritto a recuperare è in realtà un credito che EDP vanta nei confronti dello Stato, attraverso REN, dall'entrata in vigore dei CAE nel 1995. REN è un'impresa controllata dallo Stato portoghese. Il rischio di mancato adempimento dei suoi obblighi deve quindi essere associato al rischio del debito dello Stato. EDP conclude che il tasso di sconto pertinente per l'attualizzazione di tale valore dovrebbe tenere conto unicamente del rischio associato all'inosservanza di tale obbligo da parte di REN.

4. COMMENTI E RISPOSTE DEL PORTOGALLO

- (43) Il Portogallo ha trasmesso una risposta alle osservazioni degli interessati, ma si è concentrata sulla questione dei costi non recuperabili, in merito alla quale la Commissione non ha sollevato dubbi.
- (44) Nell'aprile 2016, la Commissione ha chiesto al Portogallo informazioni supplementari. Il Portogallo ha risposto il 16 aprile 2016 e ha fornito precisazioni giuridiche in merito alle disposizioni del decreto legge n. 240/2004 e agli allegati dei contratti di concessione.

5. VALUTAZIONE DELLA MISURA

5.1. Sussistenza dell'aiuto

- (45) In virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (46) Per concludere se sia presente un aiuto di Stato, la Commissione deve valutare se per la misura in esame sono soddisfatti i criteri cumulativi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (trasferimento di risorse statali e imputabilità allo Stato, vantaggio selettivo, potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione).

5.1.1. Imputabilità

- (47) Per quanto riguarda l'imputabilità, nei casi in cui un'autorità pubblica conceda un vantaggio a un beneficiario, la misura è per definizione imputabile allo Stato.
- (48) La proroga del diritto di utilizzare le risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica in favore di EDP in qualità di entità sub-titolare della concessione di REN deriva dall'attuazione del decreto legge n. 226-A/2007 concernente il regime di utilizzo delle risorse idriche. Le disposizioni di detto decreto legge stabiliscono anche le regole che lo Stato deve seguire per la determinazione del pagamento effettuato da EDP in considerazione dei benefici economici della proroga. Il decreto legge n. 226-A/2007 è un atto pubblico adottato ed emanato dalle autorità portoghesi. Ne consegue che le misure di aiuto eventualmente contenute nello stesso sarebbero imputabili alla Repubblica portoghese.

5.1.2. Risorse statali

- (49) Per quanto riguarda la classificazione delle risorse statali, la concessione di un accesso al demanio pubblico o alle risorse naturali o la concessione di diritti speciali o esclusivi senza una remunerazione adeguata in linea con i tassi di mercato può costituire una rinuncia a entrate dello Stato ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4), punto 33, in cui si fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2003, *Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-Control-Kommission, and Mobilkom Austria AG*, C-462/99, ECLI:EU:C:2003:297, punti 92 e 93; e alla sentenza del Tribunale del 4 luglio 2007, *Bouygues e Bouygues Télécom SA/Commissione*, T 475/04, ECLI:EU:T:2007:196, punti 101, 104, 105 e 111.

- (50) A norma della legge portoghese sull'acqua n. 58/2005 e del decreto legge n. 226-A/2007, le risorse idriche in territorio portoghese appartengono allo Stato portoghese e non possono essere privatizzate né appartenere a persone fisiche o giuridiche. Ne consegue che, in linea di principio, i benefici economici derivanti dall'utilizzo delle risorse idriche pubbliche sono conferiti mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (51) Le risorse naturali con valore intangibile quali l'acqua o l'aria possono essere necessarie e talvolta essenziali per i cittadini. Tuttavia, se il loro sfruttamento non è commerciabile e/o al loro uso non è attribuito nessun valore economico, tali risorse non costituiscono necessariamente un veicolo per l'attribuzione di benefici economici del tipo a cui si riferisce l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e possono non essere qualificabili come risorse statali. Nel presente caso la misura consiste nella concessione di un diritto all'uso delle risorse idriche pubbliche. L'esistenza di un prezzo di transazione indica che a questo diritto è attribuito un valore economico. Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura comporta risorse statali.
- (52) L'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ sancisce il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici e prevede un'incentivazione adeguata nelle politiche dei prezzi dell'acqua per l'uso efficiente delle risorse idriche, nonché un contributo adeguato da parte dell'industria, tra gli altri. Queste disposizioni del diritto dell'Unione riconoscono un valore economico ai diversi utilizzi dell'acqua. In più, nel caso del Portogallo le disposizioni dell'articolo 91 del decreto legge n. 226-A/2007 prevedono in ogni caso che l'uso delle risorse idriche pubbliche per la produzione di elettricità implichi un valore economico, quantificabile e commercializzabile, ai sensi della legislazione portoghese.
- (53) Ne consegue che la proroga del diritto di utilizzare le risorse idriche per la produzione di energia idroelettrica in favore di EDP in qualità di entità sub-titolare della concessione di REN, come stabilito nel decreto legge n. 226-A/2007, sembra comportare risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

5.1.3. Assenza di un vantaggio

- (54) Si può stabilire se un'operazione è conforme alle condizioni di mercato sulla base di una metodologia di valutazione standard comunemente accettata ⁽²⁾. Tale metodologia deve fondarsi sui dati obiettivi, verificabili e affidabili a disposizione ⁽³⁾, che dovrebbero essere sufficientemente dettagliati e dovrebbero riflettere la situazione economica nel momento in cui l'operazione è stata decisa, tenendo conto del livello di rischio e delle aspettative future ⁽⁴⁾.
- (55) Nella sua decisione di avvio, la Commissione ha sollevato dubbi quanto al fatto che la valutazione economica della proroga delle concessioni, effettuata nel 2007, fosse sottostimata in ragione dell'utilizzo di diversi tassi di attualizzazione applicati alle due componenti della stessa, ossia il valore residuo degli attivi non ammortizzati e i flussi di cassa generati dall'esercizio delle centrali idroelettriche.
- (56) Il prezzo di proroga stimato nel 2007 è di 704 milioni di EUR (al netto di un prelievo fiscale pari a 55 milioni di EUR) ed è costituito da due componenti: i flussi di cassa disponibili attualizzati risultanti dall'esercizio delle centrali idroelettriche nel periodo 2020-2044 ⁽⁵⁾ (2 115 milioni di EUR attualizzati al 2007) e il valore attuale netto, al 2007, del valore residuo (1 356 milioni di EUR attualizzati al 2007). Occorre rilevare che EDP avrebbe avuto diritto a recuperare il valore di detti attivi, se il Portogallo avesse deciso di non concedere la proroga della concessione a EDP.
- (57) La Commissione si è domandata in che misura l'applicazione di un tasso di attualizzazione più basso al valore residuo degli attivi non ammortizzati fosse accettabile da un punto di vista metodologico ⁽⁶⁾.
- (58) Per riflettere il fatto che il valore di tali attivi non ammortizzati utilizzati per l'esercizio dell'impianto sarà noto nel 2020 e quindi meno incerto, dal momento che è oggetto di un contratto con entità controllate dallo Stato

⁽¹⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 134, e la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2010, *Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe*, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, punto 39.

⁽³⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2004, *Valmont Nederland BV/Commissione*, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, punto 71.

⁽⁴⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, punto 158.

⁽⁵⁾ Il 2020 corrisponde all'ultimo anno medio di applicazione dei CAE e del periodo di compensazione dei costi non recuperabili, per le 27 centrali idroelettriche oggetto della transazione. Il 2044 corrisponde al termine medio del periodo di proroga delle concessioni per le 27 centrali idroelettriche.

⁽⁶⁾ Cfr. punto 51 della decisione di avvio.

portoghese, le banche hanno utilizzato un tasso di sconto inferiore al WACC applicato ai flussi di cassa, ossia il tasso privo di rischio maggiorato di 50-80 punti base (circa 4,6 %, rispetto al 7,8 % del WACC). L'applicazione di un tasso di attualizzazione inferiore aumenta il valore attuale netto del valore residuo e diminuisce il prezzo di proroga. Tenendo conto del fatto che sul valore residuo non pesano le stesse incertezze economiche dei flussi di cassa disponibili, si può concludere che l'applicazione del tasso privo di rischio è giustificata.

- (59) D'altro canto, l'uso del WACC per stimare il valore attuale netto dei flussi di cassa disponibili (generati tra il 2020 e il 2044, in media) corrisponde alla prassi di mercato. È giustificato dal maggior rischio operativo in un contesto di mercato liberalizzato, dalla realizzazione del mercato iberico dell'energia elettrica ⁽¹⁾, dallo sviluppo di un mercato dell'energia più integrato a livello europeo, che comporta nel complesso maggiori incertezze sulla generazione di cassa. Di conseguenza, l'applicazione del WACC ai flussi di cassa attualizzati è giustificato.
- (60) La valutazione del WACC è stata effettuata da Caixa Banco de Investimento e CSFB utilizzando un approccio comparativo (WACC di operatori simili in settori simili) combinato con un approccio *bottom-up* (ricalcolo del WACC utilizzando dati pubblici forniti da Bloomberg). Il WACC è stato stimato a 7,72 % e 7,88 % rispettivamente da Caixa Banco de Investimento e da CSFB. Questo approccio riflette la prassi di mercato ed è conforme ad approcci simili già convalidati dalla Commissione in altri casi ⁽²⁾.
- (61) La Commissione si è domandata anche se la metodologia usata da REN, gestore della rete di trasmissione, per la valutazione del prezzo di proroga, con cui si ottiene un prezzo più elevato (1 672 milioni di EUR), non potesse essere considerata un approccio più soddisfacente delle valutazioni effettuate dai due istituti finanziari ⁽³⁾.
- (62) Tuttavia, la metodologia proposta da REN non rappresenta la prassi di mercato. Il prezzo di proroga proposto non può essere accettato per i seguenti motivi:
- a) REN ha applicato un unico tasso di attualizzazione sia per il valore residuo, sia per i flussi di cassa disponibili. Detto tasso di attualizzazione si basa sul presupposto che il WACC sia dato dal WACC di EDP (6,6 %). Il WACC deve tuttavia riflettere la redditività richiesta da un gruppo rappresentativo di investitori di un determinato settore in un determinato paese per un determinato tipo di progetto. I WACC sono generalmente calcolati sulla base sia di un approccio comparativo (WACC di operatori di mercato comparabili), sia di un approccio *bottom-up* che comporta una stima specifica di ogni componente del WACC (beta, premio di rischio di mercato), che nello studio non è stata effettuata. Il metodo di REN non sembra quindi applicare la metodologia standard generalmente applicata dal mercato.
- b) Inoltre, la valutazione di REN non poteva essere utilizzata dalle autorità portoghesi in quanto non indipendente. Conformemente al quadro giuridico portoghese, il valore della concessione doveva essere determinato sulla base delle valutazioni effettuate da due istituti indipendenti, in questo caso CSFB e Caixa Banco de Investimento, e le loro valutazioni sono state utilizzate per stabilire il valore del prezzo di proroga. Come indicato in precedenza, le valutazioni fornite da CSFB e da Caixa Banco de Investimento usavano una metodologia adeguata. La Commissione non vede motivo di ritenere tali valutazioni inadeguate per stabilire il valore di mercato del periodo di proroga delle concessioni.
- (63) In conclusione, dall'analisi effettuata risulta che la metodologia utilizzata dal Portogallo per valutare il prezzo di proroga può essere considerata soddisfacente.
- (64) In caso di gara, il Portogallo avrebbe dovuto pagare a EDP l'importo dei beni non ammortizzati alla fine del periodo di concessione dei CAE (2020). In secondo luogo, il prezzo di proroga presuppone un prezzo dell'elettricità di 50 EUR/MWh. Occorre rilevare che la compensazione per i costi non recuperabili valutati nello stesso periodo si basava su una stima di 36 EUR/MWh. Se si fosse considerata valida questa stima per il calcolo del prezzo di proroga, il Portogallo avrebbe dovuto sostenere un prezzo negativo (- 15,4 milioni di EUR di valore attuale netto). Pertanto, i presupposti relativi ai prezzi sono certamente più favorevoli per lo Stato portoghese dei presupposti utilizzati nella decisione sui costi non recuperabili e riflettono un approccio conservativo adottato da entrambi gli istituti finanziari nella loro valutazione del prezzo di proroga.

⁽¹⁾ Il mercato iberico dell'energia elettrica, o MIBEL, è stato definito nell'accordo internazionale tra la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna per la costituzione di un mercato iberico dell'elettricità. Il MIBEL è stato attuato attraverso una serie di strumenti legislativi adottati in Spagna (ad esempio, il decreto ITC/2129/2006 del 30 giugno 2006) e in Portogallo (ad esempio Portaria 643/2006, del 26 giugno 2006).

⁽²⁾ Cfr., ad esempio, aiuti di Stato — Ungheria — SA.38454 (2015/C)(ex 2015/N) — Presunto aiuto alla centrale nucleare di Paks — Invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 8 del 12.1.2016, pag. 2), nonché T-319/12 e T-321/12 — *Spagna e Ciudad de la Luz/Commissione*, ECLI:EU:T:2014:604, punto 40, T-233/99 e T-228/99 — *Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, ECLI:EU:T:2003:57, punto 245.

⁽³⁾ Cfr. considerando da 48 a 51 della decisione di avvio.

6. CONCLUSIONE

- (65) La Commissione conclude quindi che la misura che conferisce a EDP il diritto di esercire le centrali idroelettriche per un periodo prorogato dietro pagamento di un importo di 704 milioni di EUR non soddisfa tutte le condizioni cumulative dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e quindi non costituisce un aiuto di Stato;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura alla quale il Portogallo ha dato esecuzione a favore di EDP — Energias de Portugal, SA concernente la proroga dell'uso di risorse idriche pubbliche per la produzione di energia idroelettrica non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1593 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2017****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 6458]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tener conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti a base di pollame.
- (4) L'allegato della decisione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tener conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. Detto allegato è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione ⁽⁶⁾ in seguito alla notifica da parte dell'Italia della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole nelle regioni Lombardia e Veneto e all'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza da parte di tale Stato membro intorno alle aziende avicole infette in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (5) In seguito all'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1519, l'Italia ha individuato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1° settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).

aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate anch'esse nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

- (6) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Italia conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a detta malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è necessario in particolare aggiungere nuove voci relative ad alcune aree della Lombardia e del Veneto.
- (8) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia a seguito della comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nelle regioni Lombardia e Veneto, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, nonché la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): ad est di via Casari, via Borgo, via Farfusola — Comune di ROVERCHIARA (VR): a sud di via Molaro, a sud-ovest di via Anesi, a ovest di via Borcola, a sud di via Viola, a ovest di via Bussè, a sud della SP3, a sud e a ovest di via Casalino — Comune di CEREÀ (VR): a nord della SP44c, a est di via Polesella, a nord di via Guanti, a ovest della SP45, a nord di via Cesare Battisti, a est della SP2, di via Isollella Bassa — Comune di ANGIARI (VR): a nord-ovest della SP44c, a ovest di via Lungo Bussè, a nord, a ovest e a sud di via Boscarola 	20.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CHIGNOLO PO (PV): a est della SP193, a sud di via Don Sbarsi, a est di via Mariotto — Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) — Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della E70 — Comune di SARMATO (PC): a nord della E70 — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a est della SP412, a sud della SP193 — Comune di BADIA PAVESE (PV): a sud-est della SP193, di via Roma 	21.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 	30.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795 	5.10.2017»

2) nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a ovest di via Mazza, a nord e a est di via Pezze Albaro, a nord-ovest di via Lasta, a ovest di via Ponzilovo, a ovest di via Pieve, a sud di via Cantonà, a ovest di via Ronchi, a nord della SP19, a ovest di via Fornetto — Comune di ZEVIO (VR): a est di via S. Spirito, a sud di via Botteghe, a est di via Bertolda — Comune di PALÙ (VR): a nord-est di via Rizza, a nord-est e a nord di Località Stagnà Nuovo Vecchio, a est di via Piave, a nord-ovest di via Casoti, a ovest di via Ponte Rosso, a nord-ovest di Località Motte I/II 	22.9.2017

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ZIMELLA (VR): a est di via Fedriga, a sud di via Fiorette e via Baffa, a est e a sud di via S. Martino; a ovest della SP500, a sud di via Callesella, a ovest di via Larga — Comune di VERONELLA (VR): a nord-est della SP7b, a sud-est di via Fiume, a sud di via Colonnello Rossi, piazza S. Gregorio, a est di via Brusio; a nord-ovest e a nord-est di via Giavone — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a nord-est di via Cadelssette, a est della SP18 — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest e a nord di via S. Giustina, a ovest della SP7 	23.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CERVIGNANO D'ADDA (LO) — Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO): a ovest della SP25, della SP1 — Comune di MULAZZANO (LO): a nord-est della SP202, della SP158, a est di via Quartiano, a nord-est di via Roma, piazza della Chiesa, a est di via Cassino, della SP 158 — Comune di ZELO BUON PERSICO (LO): a ovest della SP16, a sud e a est della strada rurale che collega la SP16 e la SP16d, a est della SP16d, a sud-est della Circonvallazione Zelo Buon Persico, a nord-est di via Dante — Comune di GALGAGNANO (LO) — Comune di SPINO D'ADDA (CR): a sud di Canale Vacchelli, a ovest della SP1, di viale della Vittoria, a sud e a ovest della SP1 	25.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a est della SP19 — Comune di ZIMELLA (VR): a est di via Fedriga, a nord di via Fiorette e via Baffa, a nord e a ovest di via S. Martino; a ovest della SP500, a nord di via Callesella, a est di via Larga — Comune di VERONELLA (VR): a ovest di via Brusio; a nord di piazza S. Gregorio, a ovest di via Fiume, a ovest della SP7b, a nord della strada rurale che collega la SP7b e la SP18 — Comune di COLOGNA VENETA (VR): a est e a sud di via S. Giustina, a est della SP7 — Comune di BELFIORE (VR): a est della SP39, a nord della strada Porcilana, a est della SP38b — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a sud di via Circonvallazione, a est di via Masetti, a sud-est della SP38, a est della SP7 e del Cavalcavia Monteforte, a sud della SR11 — Comune di ARCOLE (VR) — Comune di LONIGO (VI): a sud di via Trassegno, a est di via Albaria, a sud di via Fontane — Comune di ALONTE (VI) — Comune di ORGIANO (VI): a ovest di via Borgomale, via Cree Storte, via Ca' Muzzana, via Perara, a sud-ovest di via S. Feliciano — Comune di ASIGLIANO VENETO (VI) — Comune di PRESSANA (VR): a nord-est della SP40b, a est della SP500 — Comune di ROVEREDO DI GUÁ (VR): a sud di via Ca' Dolfina, a ovest di Scolo Giacomelli Centrale e Scolo Sperona — Comune di MONTAGNANA: a ovest della SP90 e a nord della SR10 	23.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di LEGNAGO (VR): a sud-ovest della SP46, a sud della SP46b, di via Valverde, a est di via Scolo Pisani, a sud-est di via Villabona, a ovest della SS434 — Comune di CEREÀ (VR): a sud-ovest di Località Muri 	24.9.2017

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALEONE (VR): a sud e a est di via Carpania — Comune di PRESSANA (VR): a sud-ovest della SP40b, a est della SP500; a nord della SP40b, di via Braggio, a ovest della SP500 — Comune di MINERBE (VR): a nord-est di via Nuvolea, a nord della SR10, a est di via Serraglio, via Amedeo di Savoia, a nord della SP41, a est di via Comuni, della SP500 — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a sud di via Scaranella, a est di via Olmo, a sud di via Faro, a est della SP42A — Comune di BEVILACQUA (VR) — Comune di TERRAZZO (VR): a ovest di via Brazzetto, a nord-ovest della SP42, a ovest della SP41 — Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR): a nord-est della SP47, a ovest di via Beccascogliera, a est di via Argine della Valle, a ovest di via Zanardi, via Ferranti, a nord di via Arzaron, via Rodigina, a ovest di via Brazzetto 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ZEVIO (VR): a ovest di via S. Spirito, a nord di via Botteghe, a ovest di via Bertolda, a est di via Campagnol, via Casa Nuova, via Fienil Molino, a sud di via Speranza, a est di via Monti Lessini, a est e a nord di via Pontoncello — Comune di PALÙ (VR): a sud-ovest di via Rizza, a sud-ovest e a sud di Località Stagnà Nuovo Vecchio, a nord-est di via Piave, via Belledonne, a ovest e a sud della SP20 — Comune di OPPEANO (VR): a est della SS434, a sud di via Spinetti, a est di via Marco Biagi, a sud di via Ferruccio Busoni, a est della SP2; a nord-est e a nord-ovest della SP21, a sud e a ovest di via degli Oppi, a nord e a ovest di via Fornello, via Spin, via 44a — Comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR): a sud della pista pedonale e ciclabile Marco Pantani, via Casotton, a sud-est di via Giarette, a est di via Pantina, via Coetta, a sud-ovest e a sud-est di via Ferraresa, a sud di via Mariona, a est della SP20 — Comune di LAVAGNO (VR): a sud della strada Porcilana, a est della SP20 — Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): a sud e a ovest della SP37, a sud di via Peschieria, della SP37 — Comune di SOAVE (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, a sud di via Carantiga, a ovest di via Ca' del Bosco, a est della SP37a, a sud di via Ugo Foscolo, via Bissoncello di Sopra, via Ghiaia — Comune di CALDIERO (VR) — Comune di BOVOLONE (VR): a nord e a ovest di via Capitello, a nord della SP21 — Comune di BELFIORE (VR): a ovest della SP39, a sud della strada Porcilana, a ovest della SP38b — Comune di SAN BONIFACIO (VR): a nord di via Circonvallazione, a ovest di via Masetti, a nord-ovest della SP38, a ovest della SP7, di Cavalcavia Monteforte, a nord della SR11, a ovest di via Francesco Perlini 	22.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CASALMAIOCCO (LO) — Comune di TRIBIANO (MI) — Comune di VAIANO CREMASCO (CR) — Comune di SORDIO (LO) — Comune di LODI (LO) 	25.9.2017

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di MELEGNANO (MI): a nord-est della SS9, a est di via Vittorio Veneto, via Camillo Benso di Cavour, Vicolo Monastero, via Stefano Bersani, a sud di via Frisi, via Conciliazione, a est di viale S. Predabissi, a est e a sud di via Giardino — Comune di CERRO AL LAMBRO (MI): a est della SP17 — Comune di BOFFALORA D'ADDA (LO): a est della SP1, della SP25 — Comune di CASALETTO LODIGIANO (LO) a est della SP17, a nord della SP115 — Comune di SALERANO SUL LAMBRO (LO): a nord della SP115, a est della SP204, a nord della SP140 — Comune di LODI VECCHIO (LO) — Comune di PIEVE FISSIRAGA (LO): a nord e a nord-ovest della SP235 — Comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (LO): a nord-ovest della SP235 — Comune di MULAZZANO (LO): a sud-ovest della SP202, della SP158, a ovest di via Quartiano, a sud-ovest di via Roma, piazza della Chiesa, a ovest di via Cassino, della SP 158 — Comune di ZELO BUON PERSICO (LO): a est della SP16, a nord e a ovest della strada rurale che collega la SP16 e la SP16d, a ovest della SP16d, a nord-ovest della Circonvallazione Zelo Buon Persico, a sud-ovest di via Dante — Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI) — Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) — Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO) — Comune di MONTANASO LOMBARDO (LO) — Comune di SPINO D'ADDA (CR): a nord del Canale Vacchelli, a est della SP1, di viale della Vittoria, a nord e a est della SP1 — Comune di MERLINO (LO) — Comune di COMAZZO (LO) — Comune di DRESANO (MI) — Comune di COLTURANO (MI) — Comune di PAULLO (MI) — Comune di MONTE CREMASCO (CR) — Comune di DOVERA (CR) — Comune di PANDINO (CR) — Comune di SAN GIULIANO MILANESE (MI): a est della SS9, a sud e a est di via L. Tolstoj, a est della strada Vicinale Cascinetta, a sud-est della strada provinciale Mediglia S. Giuliano — Comune di MEDIGLIA (MI): a est della strada provinciale Bettola Sondrio, a sud della Cascina Meleganello, a est di via Piero Capponi, via della Liberazione — Comune di PANTIGLIATE (MI) — Comune di LISCATE (MI): a sud della SP14 — Comune di TRUCCAZZANO (MI): a sud della SP14 — Comune di RIVOLTA D'ADDA (CR): a sud della SP14, della SP185 — Comune di CRESPIATICA (LO) — Comune di CORTE PALASIO (LO) — Comune di SETTALA (MI) — Comune di AGNADELLO (CR): a ovest della SP472, della SP34, a sud della SP34 — Comune di PALAZZO PIGNANO (CR) 	

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CHIGNOLO PO (PV): a ovest della SP193, a nord di via Don Sbarsi, a ovest di via Mariotto — Comune di BADIA PAVESE (PV): a est di via Guglielmo Marconi — Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a sud della SP19, di viale F. Petrarca, a ovest della SP23, a sud di via S. Giovanni di Dio, a ovest di via privata Colombana, via del Pilastrello, a ovest della strada comunale per Campagna 	30.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a ovest della SP19, a est di via Quadrelli, a sud e a ovest di via Valmarana, a sud di via Casona, a sud e a est di via Ponzilovo, a est di via Lasta, a ovest e a sud di via Pezze Albaro, a est di via Mazza — Comune di PALÙ (VR): a est di via Piave, a sud-est di via Casoti, a est di via Ponte Rosso, a sud di Località Motte I/II — Comune di OPPEANO (VR): a est della SP20, a nord della SP44 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a sud di via Caldasette, a est di via Palazzetto, via Presina, a nord-est di via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni — Comune di VERONELLA (VR): a est e a nord-ovest di via Giavone 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CEREÀ (VR): a sud della SP44c, a ovest di via Palesella, a sud di via Guanti, a est della SP45, a sud di via Cesare Battisti, a est di via Paride da Cerea, a est e a nord della SR10 — Comune di ANGIARI (VR): a sud-est della SP44c, a est di via Lungo Bussè, a sud, a est e a nord di via Boscarola — Comune di BONAVIGO (VR): a ovest e a sud della SP44b — Comune di LEGNAGO (VR): a nord-ovest di via Palazzina, della SP46c dir, di via G. B. Giudici, a nord di via Corradina, a ovest di via Lungo Bussè, a nord-ovest di viale Regina Margherita, a nord di via XXIV Maggio, a est di via Passeggio, via Disciplina, a nord-ovest e a ovest di via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, a nord-ovest della SR10, a ovest di via Custozza, a sud-est di via S. Vito, a sud della SP44b 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di CHIGNOLO PO (PV): a est della SP193, a sud di via Don Sbarsi, a est di via Mariotto — Comune di MONTICELLI PAVESE (PV) — Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della E70 — Comune di SARMATO (PC): a nord della E70 — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a est della SP412, a sud della SP193 — Comune di BADIA PAVESE (PV): a sud-est della SP193, via Roma 	dal 22.9.2017 al 30.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): ad est di via Casari, via Borgo, via Farfusola — Comune di ROVERCHIARA (VR): a sud di via Molaro, a sud-ovest di via Anesi, a ovest di via Borcola, a sud di via Viola, a ovest di via Bussè, a sud della SP3, a sud e a ovest di via Casalino — Comune di CEREÀ (VR): a nord della SP44c, a est di via Polesella, a nord di via Guanti, a ovest della SP45, a nord di via Cesare Battisti, a est della SP2, di via Isollella Bassa — Comune di ANGIARI (VR): a nord-ovest della SP44c, a ovest di via Lungo Bussè, a nord, a ovest e a sud di via Boscarola 	dal 21.9.2017 al 29.9.2017

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Casari, via Borgo, via Farfusola — Comune di ROVERCHIARA (VR): a nord di via Molaro, a nord-est di via Anesi, a est di via Borcola, a nord di via Viola, a est di via Bussè, a nord della SP3, a nord-est di via Casalino — Comune di CEREIA (VR): a sud e a ovest della SR10, a ovest di via Paride da Cerea, a ovest della SP2, di via Isolella Bassa; a nord-est della Località Muri — Comune di BONAVIGO (VR): a est e a nord della SP44b — Comune di LEGNAGO (VR): a sud-est di via Palazzina, della SP46c dir, di via G.B. Giudici, a sud di via Corradina, a est di via Lungo Bussè, a sud-est di viale Regina Margherita, a sud di via XXIV Maggio, a ovest di via Passeggio, via Disciplina, a sud-est e a est di via degli Alpini, via Padana Inferiore Est, a sud-est della SR10, a est di via Custoza, a nord-ovest di via S. Vito, a nord della SP44b e a nord-est della SP46, a nord della SP46b, di via Valverde, a ovest di via Scolo Pisani, a nord-ovest di via Villabona, a est della SS434 — Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a ovest della SP18, a sud di via Caldasette, a ovest di via Palazzetto, via Presina, a sud-ovest di via Villaraspa, via Carotta, via Pascoloni — Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a sud della SP19, a sud-est e a sud-ovest della SP21, a est di via Valle Tomba, via Paluvecchio — Comune di PALÙ (VR): a sud-ovest di via Piave, via Belledonne, a est e a nord della SP20 — Comune di OPPEANO (VR): a sud-ovest e a sud-est della SP21, a nord e a est di via degli Oppi, a sud e a est di via Fornello, via Spin, via 44a, a sud-ovest e a ovest della SP20, a sud-ovest della SP44 — Comune di ISOLA RIZZA (VR) — Comune di BOVOLONE (VR): a est di via Dosso, viale del Silenzio, a nord-est della SP2, a sud e a est di via Capitello, a sud della SP21 — Comune di SALIZZOLE (VR): a est della SP48c, a sud della SP20, a est di via Capitello, a sud-est di via Pascoletto — Comune di CONCAMARISE (VR) — Comune di NOGARA (VR): a est della SP48c, a nord della SR10 — Comune di SANGUINETTO (VR) — Comune di CASALEONE (VR): a nord e a ovest di via Carpania — Comune di VERONELLA (VR): a sud-est di via Giavone — Comune di PRESSANA (VR): a ovest della SP500, a sud di via Braggio, della SP40b — Comune di MINERBE (VR): a sud-ovest di via Nuvolea, a sud della SR10, a ovest di via Serraglio, via Amedeo di Savoia, a sud della SP41, a ovest di via Comuni, della SP500 — Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a nord di via Scaranella, a ovest di via Olmo, a nord di via Faro, a ovest della SP42A 	29.9.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di ROTTOFRENO (PC): a sud della E70 — Comune di SARMATO (PC): a sud della E70 — Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV): a ovest della SP412, a nord della SP193 — Comune di BADIA PAVESE (PV): a nord-ovest della SP193, di via Roma, via Guglielmo Marconi — Comune di GRAGNANO TREBBIENSE (PC): a nord della SP7, della SP11 	30.9.2017

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di BORGONOVO VAL TIDONE (PC): a nord della SP11, a est della SP412R, a nord e a est di via Montanata — Comune di CASTEL SAN GIOVANI (PC) — Comune di ARENA PO (PV): a est della SP199, a nord della SP75, a nord-est della SP144 — Comune di SAN ZENONE AL PO (PV): a est e a sud della SP35 — Comune di COSTA DE' NOBILI (PV): a est della SP31 — Comune di ZERBO (PV) — Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) — Comune di MIRADOLO TERME (PV): a sud di via Privata dei Colli, a ovest della SP189 — Comune di GRAFFIGNANA (LO): a sud della SP125, a est della SP19, a sud di via Monteleone — Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a nord della SP19, di viale F. Petrarca, a est della SP23, a nord di via S. Giovanni di Dio, a est di via Privata Colombana, via del Pilastrello, a est della strada comunale per Campagna — Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO): a ovest e a sud della SP125, a sud della SP23, a sud della SP125 — Comune di BREMBIO (LO): a sud della SP168, a ovest della SP141 — Comune di LIVRAGA (LO) — Comune di ORIO LITTA (LO) — Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) — Comune di SENNA LODIGIANA (LO) — Comune di CALENDASCO (PC) — Comune di GUARDAMIGLIO (LO): a ovest del fiume Po — Comune di SAN ROCCO AL PORTO (LO): a ovest del fiume Po — Comune di SOMAGLIA (LO): a ovest della SP223, della SP142 	
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 	dal 1.10.2017 al 9.10.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna (ADNS 17/0036) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.046214 e E10.186550 	9.10.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) comprese in una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.664795 	dal 6.10.2017 al 14.10.2017
<ul style="list-style-type: none"> — L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0037) che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.137063 e E11.64795 	14.10.2017»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT